

Spett.le
Ministero dell'Istruzione e del Merito
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
dppr@postacert.istruzione.it e
dgruf@postacert.istruzione.it
Viale Trastevere n. 76/A
00153 ROMA

p.c. a cislscuola_vicenza@cisl.it

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni e/o pagamento dell'indennità sostitutiva per mancato godimento delle ferie.

Il/La sottoscritto/a scrive la presente diffida per richiedere il **risarcimento dei danni derivati dalla mancata remunerazione delle ferie non godute e/o il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruito.**

L'istante ha infatti prestato servizio negli anni scolastici senza peraltro fruire delle ferie, né percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruito, in quanto i dirigenti scolastici hanno considerato come giorni di ferie tutti i giorni di sospensione dell'attività didattica, pur mancando la richiesta di fruizione delle ferie e senza neppure preavvisare della perdita delle ferie e dell'indennità sostitutiva.

Come recentemente chiarito dalla Cassazione tale comportamento risulta illegittimo in quanto **«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»** (così: Cass. sez. lav., 03/06/2024, n. 15415).

Si segnala che in caso di mancato positivo riscontro della presente, l'istante si vedrà costretto ad agire giudizialmente con Vostro maggior onere di spese.

La presente diffida viene inviata anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Distinti saluti.

Firma